

LISTE DEI CANDIDATI

Premesso che lo **Statuto art. 20 comma 1**, stabilisce che: *Le liste dei candidati, di cui al comma 5 dell'art. 15 dello Statuto, devono contenere un numero di candidati non superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati.*

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

Statuto art. 15 comma 5:*I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.*

Le liste **devono essere presentate presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto 16 a Ozieri, entro e non oltre il 10 novembre 2014 alle ore 14,00.**

Devono essere presentate **in duplice copia al Direttore Generale del Consorzio** o a un funzionario da lui delegato, che restituirà una copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Le liste devono essere **firmate per accettazione** dai **candidati** oltre che **dai consorziati che le presentano** e dai **rappresentanti di lista**. Ai fini dell'autenticazione delle firme dei candidati e quelle dei presentatori, si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.

Qualora una lista contenga eguali firme di candidati o di sottoscrittori, già presenti in altre liste, dette firme non potranno essere tenute in considerazione al fine della candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 dell'art. 15 dello Statuto.

Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il quale **con apposita determinazione** comunica **entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due firmatari**, quali **presentatori, l'esito delle procedure di verifica**.

Il Direttore Generale del Consorzio verifica inoltre l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 24 della L.R. 6/2008 provvedendo, con la medesima determinazione con la quale comunica l'avvenuta o meno accettazione delle liste, ad escludere dalla lista il candidato che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. A tal fine, il provvedimento di esclusione deve essere debitamente motivato e va comunicato personalmente al soggetto escluso oltreché ai primi due firmatari presentatori.

Qualora non siano presentate liste di candidati o nessuna venga accettata, si applica il comma 11 dell'art. 15 dello Statuto: *"Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto".*

CANDIDATI E PRESENTATORI

I candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo elenco di cui al comma 1 dell'art. 15 dello Statuto: *" Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:*

- *nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;*
- *nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati."*

Le liste devono contenere un **numero di candidati** non superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati e devono altresì indicare il nominativo dei **rappresentanti di lista** nel numero **massimo di tre**.

Le liste dei candidati sono **presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all' 1 % degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati**.

Esempio: nel primo elenco abbiamo 200 aventi diritto al voto. **I Candidati** del primo elenco, dovranno essere in numero non *superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati (es 17)*, pertanto **non superiore a 34**. *Considerando 34 candidati, la lista dovrà essere presentata "da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all' 1 % degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati", i presentatori dovranno essere non meno dell'1% dei 166 aventi diritto al voto del 1° elenco (200 aventi diritto al voto - 34 candidati).*

Regole da osservare per la distribuzione del numero dei candidati

Il numero dei candidati, non deve essere superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati da eleggere (in numero di 17 membri come da Statuto) ossia non superiore a 34.

I consorziati iscritti nel primo elenco, eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei Delegati, ossia 11 su 17;
I consorziati iscritti nel secondo elenco, eleggono un terzo dei componenti il Consiglio dei Delegati, ossia 6 su 17.

Ineleggibilità e decadenza (Legge Regionale n. 6/2008 Art.24)

1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:

- a) il Presidente della Regione;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i componenti della Giunta regionale;
- d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
- e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
- f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
- g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;
- m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;
- n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
- o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
- p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
- q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;
- r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.

Modelli da utilizzare per la presentazione lista candidati e relativi sottoscrittori, per la dichiarazione resa da ciascun candidato alla carica di consigliere e per la designazione rappresentante di lista.

Si devono utilizzare i seguenti modelli scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it .:

Modello 3 - *Lista candidati e relativi sottoscrittori.*

Modello 4 - *Dichiarazione resa da ciascun candidato alla carica di consigliere (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).*

Modello 12 - *Designazione rappresentante di lista.*

Come autenticare le firme dei candidati e dei presentatori

Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate, in alternativa:

- a) Con autentica di un Pubblico Ufficiale;
- b) Con autentica di funzionario Consortile all'uopo designato;**
- c) Allegando, alla medesima lista sottoscritta, fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e ss.mm.ii.**

Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il quale con apposita determinazione comunica, entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due firmatari, quali presentatori, l'esito delle procedure di verifica.